

N. R.G. 146/2024  
*Concordato minore CCI N. 1124*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BRESCIA  
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente  
SENTENZA

nel giudizio di omologazione del concordato minore presentato da Cittadini Claudio  
iscritto al n. 146/ 2024 P.U.

Fatto e diritto.

Cittadini Claudio ha formulato proposta di concordato minore che prevedeva il  
soddisfacimento integrale delle spese di procedura, del creditore ipotecario e del  
creditore privilegiato e il soddisfacimento parziale, nella misura dell'8,10%, dei  
creditori chirografari.

Per l'adempimento della proposta, il debitore ha messo a disposizione la somma di €  
100.000,00, ottenuta attraverso la vendita di quota immobiliare, ed € 50.000,00 a  
titolo di finanza esterna.

L'OCC, con comunicazione del 10 aprile 2024, ha fatto presente che era emerso un  
ulteriore debito di euro 20.229,46, derivante da un finanziamento stipulato dal  
debitore oltre quattro anni prima della presentazione della domanda di concordato.

L'OCC, tenuto conto che il finanziamento era stato stipulato nel 2019 e non



compariva nel sistema di informazione creditizia, riteneva che il Cittadini non avesse indicato il debito per semplice dimenticanza.

La conclusione dell'OCC pare del tutto ragionevole, tanto più che il Cittadini, messo al corrente dell'esistenza del debito, si impegnava prontamente a mettere a disposizione ulteriore finanza esterna per pagare nella percentuale dell'8'10% il debito di € 20.229,46.

Con comunicazione del 20.5.2024, l'OCC ha dato atto che San Paolo Spa e Unicredit avevano escusso la garanzia pubblica ex L. 662/1996 e che, pertanto, la quota parte del credito era stato escluso dal passivo. Di conseguenza, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari risultava incrementata al 9,58%.

L'OCC ha comunicato, altresì, che il concordato era stato approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e più precisamente dal 55% degli stessi.

Intrum Italy spa, quale procuratrice di Finn SPV srl, nell'esprimere il proprio voto contrario, ha fatto presente che il debitore, cedendo la quota immobiliare di cui era proprietario, aveva commesso un atto in frode ai creditori e che, pertanto, il concordato non era omologabile.

La doglianza è infondata per due ordini di ragioni.

In primo luogo, va ricordato che il compimento di un atto revocabile rende inammissibile la proposta concordataria quando dell'atto stesso non siano stati informati i creditori. Nel caso in esame, il proponente ha indicato con assoluta trasparenza la sussistenza del contratto in questione e, quindi, va esclusa la presenza della c.d. frode oggettiva.



In secondo luogo, si deve rilevare che non è possibile neppure ritenere la sussistenza della c.d. frode soggettiva, considerato che la somma incassata con la vendita della quota immobiliare è stata messa a disposizione dei creditori. La stipulazione del contratto, dunque, non è stata compiuta per mettersi nelle condizioni di non poter pagare i propri debiti e costringere, dunque, i creditori ad accettare una proposta a saldo e stralcio, ma è stata realizzata per procurarsi la provvista per formulare una proposta concordataria.

In conclusione, poiché il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei crediti e non sono state proposte opposizione, la domanda di omologazione è accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale,

omologa il concordato minore proposto da Cittadini Claudio;

dichiara chiusa la procedura.

Si dispone la pubblicazione della presente sentenza sul sito Web del tribunale ex art. 80 primo comma CCII.

Brescia 7.6.2024.

Il Giudice

Dott. Gianluigi Canali

